

RETTIFICHE

Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>.

Modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità

Modifiche del regolamento n. 138 pubblicato nella GU L 9 del 13 gennaio 2017

Comprendenti:

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Il punto 1 è così modificato:

«1. OGGETTO

Il presente regolamento si applica, in relazione alla loro udibilità, ai veicoli elettrici di categoria M e N che possono essere azionati in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione ⁽¹⁾.»

Il punto 2.7 è così modificato:

«2.7. “funzione di pausa”: meccanismo che consente al conducente di bloccare il funzionamento di un AVAS;».

Il punto 6.2.6 è così modificato:

«6.2.6. Funzione di pausa

È vietata qualsiasi funzione di pausa di cui al punto 2.7.»

Il punto 11 è così modificato:

«11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1. Al fine di verificare la conformità della pista di prova come descritto nell'allegato 3, punto 2.1.2, del presente regolamento, la norma ISO 10844:1994 può essere applicata in alternativa alla norma ISO 10844:2014 fino al 30 giugno 2019.

11.2. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

11.3. A decorrere dal 1° settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate per la prima volta dopo il 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

11.4. Fino al 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento riconoscono le omologazioni rilasciate per la prima volta antecedentemente al 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

11.5. A decorrere dal 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

- 11.6. In deroga ai punti da 11.3 a 11.5, le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e non interessate dalla serie di modifiche 01 restano valide e sono riconosciute dalle parti contraenti che applicano il presente regolamento.
- 11.7. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche 01 non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e sono obbligate solo a riconoscere le omologazioni rilasciate in conformità alla serie di modifiche 01.
- 11.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare omologazioni, o estensioni, ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale.»

Allegato 1, l'Addendum alla scheda di notifica n. ..., Informazioni tecniche, punto 1.2, è così modificato:

«1.2. Descrizione dell'AVAS (ove applicabile):

1.2.1. Suono a veicolo fermo (sì/no)

1.2.2. N. di suoni selezionabili dal conducente (1/2/3/...)»
